



Prot. Nr. 38.03/75.06.04/D/164446

Bolzano, 25.03.2008

A tutti i concessionari
di impianti scioviani

Per conoscenza: A tutti i Tecnici Responsabili
di impianti scioviani

CIRCOLARE n. 1/2008

Trasporto su sciovia di viaggiatori dotati di mezzi alternativi agli sci

Questa circolare ha lo scopo di precisare le condizioni per il trasporto su sciovia di viaggiatori dotati di mezzi alternativi agli sci.

Quando circa 2 decenni fa ci si era confrontato con la presenza massiccia sul mercato di mezzi alternativi agli sci, come snowboard, swingbow, monosci e apparecchi simili, ci si pose la questione, se la sciovia fosse adatta, sotto l'aspetto della sicurezza, al trasporto di utilizzatori di questi mezzi, in seguito denominati per semplicità utilizzatori di snowboard. Al riguardo è stato, in via generale, interdetto cautelativamente questo tipo di trasporto con la circolare n. 1/86 del 10 febbraio 1986 e ammesso solo su richieste motivate da parte di tecnici responsabili, caso per caso, a condizioni specifiche; ciò per acquisire le esperienze necessarie.

La sciovia è un sistema di trasporto che richiede per sua natura la collaborazione attiva dell'utilizzatore. La collaborazione attiva non consiste solo nel rispettare le disposizioni ma anche nella necessità di possedere l'abilità sufficiente per tenersi in equilibrio durante la risalita. Quest'abilità non è un fatto scontato, ma deve essere acquisita da ogni utilizzatore di snowboard e anche di sci.

L'esperienza pluriennale nella nostra Provincia e nell'ambito nazionale e internazionale ha dimostrato, che sulle sciovie gli utilizzatori di snowboard non costituiscono un fattore di pericolo maggiore rispetto agli sciatori normali. Lo stesso vale per i viaggiatori dotati di skibob, a condizione che essi siano dotati di un dispositivo di sgancio automatico dal traino in caso di caduta dell'utente.

Il regolamento di esercizio per sciovie copre del tutto anche questo tipo di trasporto:

- il tecnico responsabile ha la possibilità di limitare o di interdire con il regolamento di esercizio o mediante ordini di servizio certi tipi di trasporto in base a delle condizioni particolari (pista di risalita ripida, pendenze trasversali, ecc.) che ritiene che costituiscano un rischio per la sicurezza (Art. 2, Mansioni ed obblighi del Tecnico Responsabile).
- Il capo servizio "vieta il trasporto di persone o di cose, che a suo giudizio, possono pregiudicare la sicurezza o la regolarità dell'esercizio" (Art. 3, Mansioni ed obblighi del capo servizio).





- Il macchinista o l'agente della stazione a valle può "inibire la salita a persone che manifestino chiaramente di non sapersi servire con sicurezza dell'impianto e vietare il trasporto di cose che possono pregiudicare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio" (Art. 5, Mansioni ed obblighi dell'agente addetto alla stazione a valle).

L'obbligo generale di assicurare l'attrezzatura sportiva con un apposito laccio o con un dispositivo equivalente, vale anche per gli utilizzatori di snowboard.

In base alle suddette constatazioni non si ritiene più necessario rilasciare un'autorizzazione apposita per il trasporto di utilizzatori di snowboard, swinglow e monosci e apparecchi simili, nonché di skibob dotati di dispositivo di sgancio automatico del traino in caso di caduta dell'utente.

Continua a valere il divieto di trasporto su sciovia con altri mezzi alternativi allo sci, non citati sopra (es. slittino, skibob senza dispositivo di sgancio, ecc.).

In casi particolari, su richiesta motivata da parte del Tecnico Responsabile, quest'Ufficio può autorizzare, caso per caso, l'utilizzo dei mezzi di cui al precedente capoverso. Questa disposizione deve essere portata a conoscenza immediata del Capo servizio e del personale addetto.

Distinti saluti.



Il Direttore d'Ufficio
Dr. Ing. Markus Pitscheider